

SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848

DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER LE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA SOSTENUTE NELL'ANNO 2023

L'art. 15, comma 1, TUIR prevede la possibilità di detrarre dall'imposta IRPEF dovuta il 19% di talune spese sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione annuale.

Nello specifico, fra le spese che finora hanno goduto di tale possibilità, sono state aggiunte anche quelle sostenute per la frequenza di **scuole dell'infanzia statali e paritarie** intendendo per tali: la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza, la spesa per la mensa scolastica, spese per servizi scolastici integrativi, spese per gite scolastiche.

Relativamente all'anno 2023, la detrazione potrà essere calcolata su un importo annuo non superiore ad **€ 800,00** per alunno (importo così aumentato dalla legge di bilancio 2017) e con una detrazione massima quindi di **€ 152,00** per alunno.

Il periodo temporale entro il quale le spese, mediante pagamento tracciabile, devono essere state sostenute per poter godere della detrazione sopra citata, è quello compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Si avvisa che la segreteria della scuola rilascerà, a chi ne fosse interessato, formale certificazione delle spese di frequenza sostenute nel corso dell'anno 2023. Sulla stessa dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2.00

La certificazione dovrà essere consegnata al soggetto (commercialista/ CAF) che successivamente elaborerà la dichiarazione dei redditi (mod. 730/2024 o Unico/2024) ai fini di una corretta indicazione delle stesse sul modello dichiarativo.